

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventitre marzo duemilaventidue in Pordenone (PN), via Torricella n. 2, presso la sala "ex Tipografia Savio", alle ore 18,15

Addì 23 marzo 2022

Avanti a me, **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

è presente la signora:

- **Brunetta Silvia**, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il giorno 14 dicembre 1944, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente infrascritto, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della: "**ASSOCIAZIONE VOCE DONNA ONLUS**", con sede in Pordenone (PN), Viale Dante n. 19, avente numero di codice fiscale: 91038860937, iscritta nell'Anagrafe Onlus della Regione Friuli Venezia Giulia, tenuta presso l'Agenzia delle Entrate,

comparente della cui identità personale io notaio sono certo,

la quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta associazione, convocata mediante lettera di data 7 marzo 2022, in seconda convocazione, in questo luogo e giorno, alle ore 17.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) approvazione nuovo Statuto.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea la comparente, la quale, in tale veste, fa constare che:

- sono presenti in proprio e per deleghe, regolarmente conservate agli atti dell'associazione, n. 26 (ventisei) soci su 29 (ventinove) associate aventi diritto di voto e risultanti dal Libro Soci, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- del Consiglio Direttivo, oltre alla Presidente, in persona della comparente medesima, sono presenti le consigliere Bonato Maria, Bosi Laura Maria, Garlato Raffaella, Campanile Anna;
- le presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informate su quanto posto all'ordine del giorno;
- l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale, e legittimata a deliberare.

Sull'unico punto all'ordine del giorno

la Presidente procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, facendo presente all'assemblea l'opportunità di modificare il vigente statuto sociale, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

In particolare, la Presidente illustra le principali modifiche da apportare allo statuto sociale, soffermandosi con quelle relative alla denominazione, al divieto di distribuzione degli utili, alle finalità ed allo svolgimento dell'attività dell'associazione, alla ammissione soci e ai loro diritti e doveri, alla rappresentanza dell'associazione, a funzioni, composizione e funzionamento dell'organo di amministrazione, alle competenze ed al funzionamento dell'assemblea, all'introduzione dell'organo di controllo/revisore legale, alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ed ai libri sociali obbligatori.

A questo punto, la Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito, e, dopo esauriente discussione, la medesima, all'unanimità

Reg. a Pordenone
il 22.04.2022
al n. 5639
serie 1T

delibera

1) Di adottare un nuovo testo dello statuto sociale, conforme ai requisiti richiesti dalla Riforma del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), nella versione proposta dalla Presidente. Il nuovo testo dello statuto dell'associazione, aggiornato con la modifica apportate dalla presente assemblea, omessane la lettura per averne, io notaio, ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"B"**.

2) Di dare sin d'ora mandato alla Presidente a svolgere qualsiasi attività ed apportare al presente verbale, nonché all'allegato statuto, eventuali modifiche necessarie, utili ed opportune al fine di poter conseguire, in futuro, quando consentito dalla possibilità giuridica di accedere al regime fiscale previsto per gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.), l'iscrizione del presente atto presso il Registro Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

La Presidente dichiara infine che il presente atto è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 2, secondo periodo, d. lgs. 117/2017.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta.

Sono le ore 19,05

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alla comparente

Esso consta di un foglio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me per pagine due e parte della terza

Ore 19,07

F.to Silvia Brunetta

F.to Gaspare Gerardi

Allegato "B" all'atto rep. n. 75754/37152

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della vigente normativa in materia di associazioni ed Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, nonché in conformità al D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), l'associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE VOCE DONNA ONLUS".

In seguito all'iscrizione della presente Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'Associazione avrà la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE VOCE DONNA E.T.S."

L'Associazione ha sede in Pordenone (PN). Le variazioni della sede sociale non richiedono la modifica dello Statuto, salvo che la sede venga trasferita nel territorio di altro comune.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con uno o più regolamenti interni.

Art.3

Scopo e principi

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale in appresso specificate.

L'Associazione è fondata sui principi di democrazia e uguaglianza e sui valori di solidarietà, costituzionalmente garantiti. Si ispira ai principi della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013.

Ha come scopo la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, in tutte le forme in cui questa si manifesta, l'eliminazione di ogni tipo di discriminazione sessista contro le donne e i/le minori, la rimozione degli stereotipi di genere dalle strutture sociali e culturali.

Le associate si riconoscono nel genere femminile e agiscono in conformità con i principi e le metodologie adottate dai Centri Antiviolenza.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione si avvale del lavoro volontario delle socie e del lavoro dipendente e/o autonomo di socie e non socie.

L'Associazione si definisce Centro Antiviolenza in osservanza di tutte le regole e leggi che ne disciplinano il funzionamento. Ha facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali in cui si proceda per reati di violenza nei confronti delle donne e delle/i minori.

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle sue finalità.

Art. 4

Collaborazioni e adesioni

L'Associazione potrà fornire la propria specifica collaborazione ad altri Enti o Associazioni, nazionali e internazionali, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle sue finalità. Potrà aderire a Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di rafforzare la cultura delle pari opportunità e il rispetto dei diritti delle donne.

Art. 5

Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle predette finalità, a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza, delle/dei loro figlie/i minori l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle sottoindicate lettere dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M 14/02/2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi delle donne vittime di violenza e delle/dei loro figlie/i minori;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di donne vittime di violenza;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6

Attività specifiche

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali specifiche di un Centro Antiviolenza, l'Associazione eserciterà le seguenti attività :

- 1) sostenere le donne vittime di violenza attraverso un progetto personalizzato fondato sull'autodeterminazione e sulla relazione tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica e dare visibilità alla loro forza, in un percorso di empowerment , garantendo anonimato, riservatezza e gratuità per le donne;
- 2) sostenere minori, figlie/i delle donne accolte, vittime di violenza assistita;
- 3) gestire il Centro Antiviolenza, dove si offrono ascolto telefonico, colloqui di accoglienza e di sostegno, a cadenza periodica, finalizzati all'uscita dalla violenza, consulenza legale e psicologica alle donne vittime di violenza di genere;
- 4) gestire Case Rifugio, o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità dell' Associazione, dove ospitare donne e minori in situazioni di rischio;
- 5) gestire Case di Transizione o di secondo livello, destinate alle donne che hanno concluso il percorso di uscita dalla violenza ma che necessitano di sostegno temporaneo per raggiungere la piena autonomia lavorativa e abitativa;
- 6) attivare gruppi di sostegno e di auto mutuo aiuto;
- 7) porre in essere attività di prevenzione, sensibilizzazione, formazione, sulla violenza maschile contro le donne e la parità di genere, promuovendo ricerche, convegni,

corsi, seminari, dibattiti ed ogni genere d'iniziativa;

8) porre in essere attività di collaborazione e partenariato, stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati e coinvolti nel contrasto al fenomeno, allo scopo di costruire reti effettive di interventi coordinati di sensibilizzazione, prevenzione, formazione, e protezione delle vittime.

Art. 7

Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, incluse/i volontarie/e e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Socie

Possono chiedere di associarsi all'Associazione tutte le donne che si riconoscono nelle finalità di cui all' articolo 3, che si impegnano ad accettare lo Statuto ed i regolamenti interni.

La richiesta di adesione viene presentata al Consiglio Direttivo, che, accertata l'ammissibilità, la trasmette all'Assemblea per la deliberazione. L'esercizio del diritto di voto della nuova associata si attiva nell'Assemblea successiva.

Ogni socia viene iscritta nel libro delle socie.

Tutte le socie si impegnano a seguire un percorso di formazione specifica che è presupposto indispensabile per operare nell'Associazione.

La qualifica di socia dà diritto a ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentali predisposti, a partecipare e a votare nell'Assemblea, presentare proposte, richieste e reclami al Consiglio Direttivo, consultare il libro delle Assemblee, prendere visione dei bilanci.

Ogni socia ha diritto ad accedere al libro dei verbali del Consiglio Direttivo previa richiesta scritta allo stesso tramite la segreteria della sede. Il Consiglio risponderà entro 20 giorni dalla richiesta. L' accesso al libro avverrà presso la segreteria della sede dell'Associazione, fatte salve le esigenze di tutela della privacy delle persone eventualmente nominate.

Ogni socia ha il dovere di partecipare alla vita sociale e di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali; ha l'obbligo di rispettare il Codice Etico e di non compiere atti contrari agli scopi associativi, né atti lesivi degli interessi dell'Associazione.

E' fatto divieto alle singole socie di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste spendendo il nome dell'Associazione.

Art. 9

Ammissione, recesso od esclusione delle socie

L'ammissione a socia è deliberata dall'Assemblea su domanda dell'interessata. Nella domanda vanno indicati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, professione e residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti, al Codice Etico e alle

deliberazioni degli organi sociali.

Le socie cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni, cioè quando ne diano comunicazione scritta alla Presidente; tali dimissioni avranno decorrenza immediata;
- per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione;
- per perdita dei requisiti che hanno permesso l'ammissione;
- per decadenza in caso di mancato pagamento della quota annuale di adesione entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

Sull'esclusione delibera l'Assemblea delle socie, a maggioranza assoluta, sentita la socia interessata.

Alla socia cessata non è dovuto alcun rimborso.

Art. 10

Socie volontarie

Ciascuna socia, per libera scelta, può svolgere attività in favore dell'interesse generale, attraverso l'impegno nell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

É fatto divieto alle singole volontarie di svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste spendendo il nome dell'Associazione.

Alle socie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per conto dell'Associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- 1) L'Assemblea delle socie
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) La Presidente
- 4) La Vice Presidente
- 5) L'Organo di controllo

Art. 12

Assemblea delle socie

L'Assemblea delle socie è convocata dalla Presidente almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo delle associate.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da una socia nominata dall'Assemblea medesima seduta stante.

Ogni socia può farsi rappresentare da altra socia mediante delega scritta ma ciascuna socia può essere portatrice di una sola delega. Nessuna delega può essere affidata alle socie lavoratrici dipendenti o autonome, e alle componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia possibile verificare con certezza l'identità dell'associata e che la verbalizzante sia in grado di percepire correttamente le comunicazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- Approva le linee d'indirizzo dell'Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Delibera sull'ammissione e sull'esclusione, per gravi motivi, delle socie.

- Approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio, presentati dal Consiglio Direttivo.
- Approva le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.
- Procede alla nomina degli organi sociali previsti dal presente Statuto, in particolare:
 - * elegge le componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 13;
 - * nomina l'Organo di controllo, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- Revoca il Consiglio Direttivo o le singole Consiglieri, anche in assenza di giusta causa.
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- Fissa annualmente l'importo della quota associativa per ogni anno solare.
- Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione riservata alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche del presente Statuto.
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'Associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata dieci giorni prima della data prefissata mediante avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, il luogo, l'ora e la data. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati anche luogo, data e ora della seconda convocazione, pena l'invalidità dell'Assemblea, e/o l'eventuale Link cui collegarsi per partecipare in videoconferenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita - in prima convocazione - quando sono presenti due terzi delle socie, mentre, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle intervenute. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza delle presenti e/o rappresentate.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita - sia in prima che in seconda convocazione - quando sono presenti i due terzi delle associate. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle socie.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi sociali o da almeno cinque socie.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo delle presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo assicurare il conseguimento delle attività istituzionali.

Le componenti del Consiglio Direttivo devono essere indipendenti da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno la Presidente, la Vice Presidente e una Se-

gretaria.

La carica di Consigliera è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Le Consigliere sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 7 (sette) socie ed è eletto dall'Assemblea ordinaria delle socie. Le componenti rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Le componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocate dall'Assemblea delle socie con delibera presa a maggioranza assoluta delle socie.

In caso di dimissioni di una Consigliera, viene cooptata in sostituzione la prima delle non elette, che, qualora confermata dall'Assemblea, scadrà unitamente all'intero Consiglio.

L'Assemblea potrà confermare tale decisione o eleggere un'altra socia nella riunione immediatamente successiva.

Il Consiglio è convocato dalla Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, una volta ogni due mesi e tutte le volte in cui sia necessario per ragioni d'urgenza oppure quando la stessa riceve richiesta motivata da almeno un terzo delle componenti del Consiglio; in tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio è convocato anche quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo delle socie.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito quando sono presenti tutte le sue componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno delle sue componenti e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza delle presenti. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.

Il Consiglio può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che la verbalizzante sia in grado di percepire correttamente le comunicazioni e che l'identità delle Consigliere sia certa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice Presidente. In assenza di entrambe, dalla Consigliera più anziana.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dalla Segretaria o in sua assenza, da una Consigliera nominata dalla Presidente della riunione.

I verbali sono firmati dalla Presidente e dalla Segretaria e inseriti in apposito libro. Sono prerogative del Consiglio Direttivo:

- a) elaborare le linee di indirizzo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- b) organizzare le attività istituzionali;
- c) decidere l'organigramma dell'Associazione ;
- d) delegare socie esterne al Consiglio per lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- e) delegare specifiche funzioni e compiti a soggetti appositamente individuati dal Consiglio stesso;
- f) decidere sulle spese ordinarie e straordinarie, fatte salve le deleghe in materia di spesa della Presidente e di altre socie, operatrici e collaboratrici specificamente individuate;
- g) assumere personale dipendente e decidere di avvalersi di collaboratori/collaboratrici autonomi/e e di professionisti/e esterni/e per compiti specifici; assumere, in proprio o a mezzo di collaboratrici specificamente individuate e delegate, ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento di collaboratori/collaboratrici e dei professionisti/e di cui si avvale l'Associazione;

- h) approvare i regolamenti interni;
- i) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- l) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- m) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- n) esaminare le domande di ammissione delle nuove socie;
- o) motivare il rigetto della richiesta di adesione all'Associazione;
- p) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità, legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre Istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- q) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 14

Presidente

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Può essere rieletta.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea delle associate, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea delle associate e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza prende i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento e di cessazione le funzioni della Presidente sono svolte dalla Vice Presidente o da una componente del Consiglio, nominata dalla Presidente stessa.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15

Vice Presidente

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni anche nella rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 16

Organo di controllo

L'Associazione nomina un Organo di controllo nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge o qualora lo ritenga opportuno. Se nominato, l'Organo di controllo è costituito da un unico membro, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro, ed eletto dall'Assemblea ordinaria delle socie. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva i bilanci.

La scadenza dell'Organo di controllo coincide con quella del Consiglio Direttivo.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto ordinamento; può inoltre esercitare la revisione legale dei conti;
- b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) monitorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione.

Art. 17

Patrimonio

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi delle associate e dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadine/i, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, cessione di beni e servizi di modico valore, da donazioni, eredità, lasciti generali, eccedenze di bilancio e da ogni altro legittimo titolo.

In caso di acquisto della personalità giuridica, il patrimonio deve costantemente avere un valore non inferiore al minimo prescritto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica.

Esso può essere rappresentato da denaro o da beni diversi, suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore del patrimonio minimo deve essere mantenuto nella sua consistenza. Se diminuisce di oltre un terzo, rispetto al minimo prescritto dalla legge, il Consiglio Direttivo, o in caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione o la continuazione dell'attività nella forma di associazione priva di personalità giuridica.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definite dal presente Statuto agli articoli 5, 6 e 7.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di socie, lavoratrici, collaboratrici/collaboratori, componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 18

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazioni di proventi e oneri dell'Associazione. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Nella relazione si tiene conto di eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associata.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.12 del presente Statuto e contestualmente l'Assemblea

nomina una/o o più liquidatrici/liquidatori.

In caso di scioglimento, o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni e di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, al D.Lgs. 117/2017, e sue modifiche e integrazioni, nonché alle vigenti disposizioni di legge.

F.to Silvia Brunetta

F.to Gaspare Gerardi

